



## COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Via Roma, n.1  
36010 Monticello Conte Otto (VI)  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
Pec: [urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it](mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it)  
[www.comune.monticello.vi.it](http://www.comune.monticello.vi.it)

Urp	0444947521
Centralino	0444947511
Demografici	0444947561
Segreteria	0444947525
Ragioneria	0444947532
Urbanistica	0444947575
LLPP	0444947577
Ecologia	0444947579
Fax	0444947510

**REGOLAMENTO GENERALE PER LA CONCESSIONE DI  
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI  
E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE  
ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI**

(art. 12 L. 7 agosto 1990, n. 241)

**Approvato con deliberazione C.C. n. 58 del 4 giugno 1991**

**Modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 26 febbraio 1993**



## COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Via Roma, n.1  
36010 Monticello Conte Otto (VI)  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
Pec: [urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it](mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it)  
[www.comune.monticello.vi.it](http://www.comune.monticello.vi.it)

Urp	0444947521
Centralino	0444947511
Demografici	0444947561
Segreteria	0444947525
Ragioneria	0444947532
Urbanistica	0444947575
LLPP	0444947577
Ecologia	0444947579
Fax	0444947510

### CAPO I – NORME GENERALI

#### ART. 1 – FINALITA'

1. – Ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n.241, con il presente regolamento viene disciplinata la concessione di contributi, sussidi, sovvenzioni ed ausili finanziari ed altri vantaggi economici a persone, enti pubblici e privati.
2. – La concessione dei benefici di cui al comma 1 ha per obiettivo la rimozione degli ostacoli che limitano l'uguaglianza dei cittadini ed il sostegno di tutte le attività finalizzate alla promozione umana in ogni sua espressione.

#### ART. 2 – LEGITTIMITA' DEGLI ATTI

1. – L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. – L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che gli agli stessi si riferiscono.

#### ART. 3 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. – La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142 degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

#### ART. 4 – PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1. – Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.



## COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Via Roma, n.1  
36010 Monticello Conte Otto (VI)  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
Pec: [urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it](mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it)  
[www.comune.monticello.vi.it](http://www.comune.monticello.vi.it)

Urp	0444947521
Centralino	0444947511
Demografici	0444947561
Segreteria	0444947525
Ragioneria	0444947532
Urbanistica	0444947575
LLPP	0444947577
Ecologia	0444947579
Fax	0444947510

2. – Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art.7 della legge 8 giugno 1990, n.142.

### ART. 5 – RILASCIO DI COPIE

1. – Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art 4 può essere richiesto da ogni cittadino e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni.
2. – Esso avviene previo pagamento degli effettivi costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.
3. – Alle associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel territorio comunale può essere consegnata copia del presente regolamento a titolo gratuito.

## CAPO II – PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

### ART. 6 – FINALITA' DELLE PROVVIDENZE

1. – Il Comune con i servizi di assistenza sociale, nell'ambito e nel rispetto della L. R. 15/12/1982 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, intende garantire alla popolazione condizioni di vita civile e dignitosa, che permettano di superare l'emarginazione causata dalle insufficienti possibilità economiche e psico-fisiche e che consentano il mantenimento di un livello minimo di dignità e decoro.
2. – Destinatari, quindi, sono coloro la cui autonomia personale e sociale rischia di essere ridotta o compromessa soprattutto per la mancanza di mezzi economici.
3. – L'erogazione dei contributi di assistenza deve avvenire avendo cura che la stessa non costituisca un incentivo ad adagiarsi in situazioni di comodo, a non ricercare attivamente una occupazione o a non fare scelte che possano comunque condurre al raggiungimento di una propria autonomia e dignità personale; in particolare nei casi in cui l'insufficienza dei mezzi economici derivi da scorrette abitudini di spesa o da cattiva amministrazione del reddito.

### ART. 7 – AMMISSIONE AI SERVIZI SOCIALI

- 1.- Per l'ammissione ai servizi di assistenza sociale è necessario che:



## COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Via Roma, n.1  
36010 Monticello Conte Otto (VI)  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
Pec: [urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it](mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it)  
[www.comune.monticello.vi.it](http://www.comune.monticello.vi.it)

Urp	0444947521
Centralino	0444947511
Demografici	0444947561
Segreteria	0444947525
Ragioneria	0444947532
Urbanistica	0444947575
LLPP	0444947577
Ecologia	0444947579
Fax	0444947510

- a) il richiedente ed il suo nucleo familiare siano residenti nel Comune;
  - b) i componenti del nucleo familiare non siano proprietari di beni immobili, oltre all'alloggio adeguato, o automezzi che non siano strettamente necessari;
  - c) non vi siano obbligati agli alimenti in grado di provvedere.
2. - Il proprietario di beni immobili, il cui reddito di qualsiasi tipo sia inferiore al minimo vitale determinato ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento, può essere ammesso ai servizi economici solo se con atto scritto, da registrare a sue spese, si impegna a rimborsare al Comune la somma richiesta.
3. - Nel caso in cui vi siano persone tenute agli alimenti, che pur avendone la possibilità non vi provvedano o vi provvedono parzialmente, il Comune può erogare servizi di assistenza sociale solo eccezionalmente, dopo avere segnalato la circostanza all'autorità giudiziaria, e riservandosi comunque il diritto di rivalsa, nei modi stabiliti dalla legge.

### ART. 8 – REDDITO MINIMO VITALE

1. - Il reddito minimo vitale è quello ritenuto necessario per la soddisfazione minima dei bisogni fondamentali della alimentazione, dell'abbigliamento, dell'igiene e del benessere psico-fisico della persona, del governo della casa e della vita di relazione della persona stessa.  
E' calcolato su una quota base mensile pari alla pensione minima per i lavoratori, erogata dall'Inps, aggiornata automaticamente a gennaio di ogni anno, secondo le variazioni della pensione stessa.
2. - Il reddito minimo vitale della persona sola è pari al 120% della quota base.
3. - Il minimo vitale del nucleo familiare si calcola sommando:
  - a) per il capo famiglia il 100% della quota base;
  - b) per il secondo componente il 70% della quota base;
  - c) per ciascuno degli altri familiari il 20% della quota base;
  - d) per i familiari diversi dal capofamiglia e dal coniuge che hanno figli a carico viene calcolata una somma pari al 100% della quota base;
  - e) in presenza, nel nucleo familiare, di persone riconosciute invalide civili con percentuali dall'80% al 100%, la quota loro spettante sarà integrata del 50% della quota base, tenuto conto del disagio e della maggiore spesa che la famiglia è tenuta a sopportare per l'assistenza.
4. - Il canone di locazione va aggiunto nel suo reale ammontare, fino ad un massimo del 60% della quota base.



## COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Via Roma, n.1  
36010 Monticello Conte Otto (VI)  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
Pec: [urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it](mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it)  
[www.comune.monticello.vi.it](http://www.comune.monticello.vi.it)

Urp	0444947521
Centralino	0444947511
Demografici	0444947561
Segreteria	0444947525
Ragioneria	0444947532
Urbanistica	0444947575
LLPP	0444947577
Ecologia	0444947579
Fax	0444947510

5. – Le spese di riscaldamento vanno aggiunte alla quota base e sono calcolate forfetariamente nel 20% della quota base stessa, limitatamente ai mesi da novembre a marzo compresi.
6. – La composizione del nucleo familiare è dichiarata dal richiedente e controllata dall'ufficio comunale.

### ART. 9 – REDDITO REALE DEL NUCLEO FAMILIARE

1. – Il reddito familiare è determinato dalla somma dei redditi di qualsiasi tipo, compresi gli alimenti, percepiti mensilmente dai vari componenti del nucleo familiare, e deve essere documentato con regolare certificazione, comprendente in ogni caso una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale vanno indicati anche i redditi diversi da quelli certificati da modelli fiscali.
2. – Nel caso in cui il reddito non sia documentato si può procedere ad accertamenti e deduzioni.
3. – L'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili non viene considerata ai fini della determinazione del reddito familiare.

### ART. 10 – MISURA E DURATA DEI SUSSIDI ECONOMICI DI BASE

1. – L'ammontare del sussidio di base mensile è determinato dalla differenza fra il minimo vitale, calcolato ai sensi dell'articolo 8, ed il reddito reale del nucleo familiare.
2. – La durata del sussidio viene fissata per un periodo non superiore ad un anno, dopo di che l'utente è tenuto a rinnovare la richiesta all'Amministrazione Comunale.
3. – Il sussidio sarà revocato qualora si accerti che i beneficiari abbiano rifiutato proposte di lavoro, anche se saltuario, compatibili con le condizioni di salute e familiari.

### ART. 11 – TICKET SANITARI

1. - Il Comune riconosce il rimborso della spesa sostenuta per ticket sanitari, a norma della legge n. 407 del 29/12/90, alle persone sole o ai nuclei familiari il cui reddito sia inferiore al minimo vitale, calcolato in base all'articolo 8 del presente regolamento.
2. – Ai beneficiari verrà corrisposta semestralmente l'effettiva spesa sostenuta per ticket su prestazioni sanitarie debitamente documentate; per le prestazioni diagnostiche e di laboratorio si farà riferimento alla ricevuta di pagamento; per le prestazioni farmaceutiche gli aventi diritto verranno forniti di un apposito libretto sul quale i titolari delle farmacie registreranno, di volta in volta, il costo dei medicinali compresi nel prontuario medico.



## COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Via Roma, n.1  
36010 Monticello Conte Otto (VI)  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
Pec: [urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it](mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it)  
[www.comune.monticello.vi.it](http://www.comune.monticello.vi.it)

Urp	0444947521
Centralino	0444947511
Demografici	0444947561
Segreteria	0444947525
Ragioneria	0444947532
Urbanistica	0444947575
LLPP	0444947577
Ecologia	0444947579
Fax	0444947510

3. – Con i farmacisti locali l'Amministrazione Comunale stipulerà apposita convenzione a riguardo della presente norma.
4. – La presente normativa sarà pubblicizzata nelle forme più opportune.

### ART. 12 – SUSSIDI PER CASI STRAORDINARI

1. - Il Comune può erogare sussidi a carattere continuativo o una tantum:
  - a) per le cure costose e prolungate o diete particolari i cui costi non siano sostenuti in tutto o in parte da altri Enti;
  - b) per l'inserimento temporaneo di minori, anziani e inabili, tossicodipendenti e portatori di handicap in comunità ed istituti privati o pubblici, o famiglie;
  - c) per l'affido eterofamiliare di minori;
  - d) per l'attività di sostegno educativo - scolastico a minori in difficoltà,
  - e) per prestazioni sanitarie domiciliari, fornite da terzi a persone parzialmente o totalmente non autosufficienti;
  - f) per la partecipazioni a soggiorni climatici di anziani, minori e portatori di handicap;
  - g) per il trasporto necessario all'accesso a servizi o a prestazioni relativi ad un handicap;
  - h) per la fornitura di attrezzature o per la esecuzione di lavori indispensabili alla vita domestica;
  - i) per opere di miglioramento delle condizioni degli alloggi ed in particolare di eliminazione delle barriere architettoniche non coperte da altri contributi;
  - l) per onoranze funebri;
  - m) per l'acquisto di protesi;
  - n) per l'acquisto di abbonamenti a servizi pubblici di trasporto;
  - o) per la fornitura di pasti a persone anziane o debilitate;
  - p) per l'acquisto di libri e di materiale scolastico e per le spese di mensa e trasporto, in riferimento a quanto previsto nell'art. 24 del presente regolamento;
  - q) per altre necessità straordinarie, da documentare con certificazioni, fatture, attestati o quant'altro sia idoneo.
2. – Al fine di determinare la misura del sussidio, la spesa non ricorrente può essere suddivisa fino a dodici quote mensili.
3. – Se il reddito familiare è inferiore al minimo vitale, la misura del sussidio è pari alla spesa totale da sostenere; se il reddito è superiore al minimo vitale, il sussidio è pari alla differenza tra la spesa mensile e la parte di reddito reale che supera il minimo vitale.



## COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Via Roma, n.1  
36010 Monticello Conte Otto (VI)  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
Pec: [urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it](mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it)  
[www.comune.monticello.vi.it](http://www.comune.monticello.vi.it)

Urp	0444947521
Centralino	0444947511
Demografici	0444947561
Segreteria	0444947525
Ragioneria	0444947532
Urbanistica	0444947575
LLPP	0444947577
Ecologia	0444947579
Fax	0444947510

4. – In presenza di situazioni di grave disagio psico - sociale, quali minori a rischio, portatori di handicap e tossico dipendenti, sarà considerata quale riferimento una quota pari al doppio del relativo minimo vitale.
5. – Il sussidio continuativo non può superare la durata di un anno, eventualmente rinnovabile.
6. – La domanda deve essere corredata da idonea documentazione.

### ART. 13 – SERVIZIO DOMICILIARE

1. – Sono destinatarie del servizio domiciliare le persone con modesto grado di autosufficienza fisica, con scarse capacità organizzative rispetto alla gestione della casa, in situazione di solitudine e di isolamento psicologico, che hanno difficoltà a mantenere relazioni con il mondo esterno (soprattutto soggetti in età avanzata o handicappati). Sono pure destinatari del servizio i soggetti a rischio di emarginazione (tossicodipendenza, problemi psichici, disagio sociale), ed i nuclei familiari con minori in situazioni di trascuratezza.
2. – Lo scopo del servizio domiciliare è di consentire la permanenza nel normale ambiente di vita del soggetto e di ridurre le esigenze di ricorso a strutture assistenziali.
3. – Il servizio è rivolto alle persone le cui esigenze non siano o non possano essere in modo completo o adeguato da parenti o volontari, né da prestazioni di terzi a pagamento.
4. – Il servizio domiciliare può fornire le seguenti prestazioni:
  - a) pulizia ed igiene della persona;
  - b) aiuto domestico;
  - c) servizio mensa;
  - d) servizio lavanderia;
  - e) servizio trasporto e accompagnamento;
  - f) visite domiciliari di socializzazione;
  - g) disbrigo di pratiche e piccole commissioni;
  - h) svolgimento di altre minute attività fuori e nell'abitazione dell'assistito;
  - i) ogni altra prestazione idonea a consentire il mantenimento dell'assistito nella di vita di relazione.
5. – Hanno accesso al servizio domiciliare le persone o i nuclei familiari il cui reddito è inferiore al doppio del minimo vitale, calcolato in base alla tabella in vigore.
6. – Le persone o i nuclei familiari il cui reddito supera il doppio del minimo vitale saranno sollecitati a provvedere in proprio. In casi eccezionali interverrà il servizio domiciliare, compatibilmente alla disponibilità operativa del servizio stesso, prevedendo il rimborso del costo effettivo del servizio erogato.



## COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Via Roma, n.1  
36010 Monticello Conte Otto (VI)  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
Pec: [urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it](mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it)  
[www.comune.monticello.vi.it](http://www.comune.monticello.vi.it)

Urp	0444947521
Centralino	0444947511
Demografici	0444947561
Segreteria	0444947525
Ragioneria	0444947532
Urbanistica	0444947575
LLPP	0444947577
Ecologia	0444947579
Fax	0444947510

7. – Per favorire l'accettazione del servizio da parte della famiglia, nessun limite di reddito è previsto per le situazioni di minori, anziani, portatori di handicap e tossicodipendenti in trattamento a rischio di trascuratezza e di abbandono.

L'ammissione alla prestazione del servizio domiciliare è stabilita dalla Giunta Comunale per una durata non superiore ad un anno per volta, tenendo conto:

- a) delle richieste dell'utente;
- b) delle sue condizioni e dei suoi bisogni;
- c) delle disponibilità, anche economiche, dei tenuti agli alimenti;
- d) della disponibilità operativa del servizio.

### ART. 14 – SERVIZIO TELECONTROLLO – TELESOCORSO

Nel territorio comunale è attivato il servizio di telecontrollo – telesoccorso, istituito dalla Regione Veneto con legge 4 giugno 1987 n. 26, con finalità di assistere le persone anziane nel proprio domicilio.

2. – L'attivazione del servizio deve rispettare le condizioni indicate dalla Regione Veneto mediante la legge citata e le successive circolari esplicative.
3. – Gli utenti, segnalati dal Comune, saranno selezionati dalla Banca Dati Regionale attraverso un idoneo programma che terrà conto delle priorità.
4. – L'utente sarà chiamato a concorrere al costo del servizio secondo le tabelle fissate dalla Regione; il Comune tratterà le eventuali somme riscosse con il vincolo di destinazione al miglioramento del servizio domiciliare.
5. – Il Comune, con cadenza almeno biennale, rivedrà la situazione reddituale degli utenti al fine di tenere costantemente aggiornate le quote di partecipazione alla spesa che gli anziani collegati al servizio devono sostenere.

### ART.15 – SERVIZIO MANTENIMENTO IN ISTITUTO

1. – Il servizio è rivolto ad anziani, minori, portatori di handicap e tossicodipendenti in trattamento.
2. – Il Comune assume a carico del bilancio la retta di ricovero delle persone, ospitate in strutture residenziali, che non riescono a vivere in modo autonomo nel proprio ambiente familiare e sociale.
3. – Al pagamento della retta sono tenuti in via principale:
  - a) il ricoverato;
  - b) i parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile e cioè:
    - il coniuge;
    - i figli legittimi o legittimati e, in loro mancanza, i discendenti prossimi:





## COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Via Roma, n.1  
36010 Monticello Conte Otto (VI)  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
Pec: [urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it](mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it)  
[www.comune.monticello.vi.it](http://www.comune.monticello.vi.it)

Urp	0444947521
Centralino	0444947511
Demografici	0444947561
Segreteria	0444947525
Ragioneria	0444947532
Urbanistica	0444947575
LLPP	0444947577
Ecologia	0444947579
Fax	0444947510

- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

In via secondaria è tenuto al pagamento il Comune "domicilio di soccorso".

4. – Il concorso del Comune deve essere tale da assicurare all'assistito una quota per spese non inferiore al 20% della pensione minima per i lavoratori dipendenti erogata dall'Inps al primo gennaio di ciascun anno. Ai sensi della L. R. 22/89.
5. – Il servizio di assistenza in oggetto è gratuito, e a totale carico del Comune per gli ospiti in strutture residenziali, titolari di un reddito al di sotto del 20% della pensione minima per lavoratori dipendenti, e privi di persone tenute agli alimenti.
6. – Il Comune si riserva la possibilità di recuperare le spese sostenute per il ricovero, mediante azione di rivalsa su titoli, beni e risparmi di cui sia titolare il ricoverato.
7. – Nel caso in cui l'anziano possieda un bene immobile, il Comune richiederà allo stesso di fare una ipoteca volontaria a sue spese, a garanzia degli onere di degenza.
8. – Nel caso le persone tenute agli alimenti non vi provvedano, il Sindaco notificherà la situazione all'organo giudiziario competente.
9. Il recupero di somme pagate dal Comune nei confronti dei tenuti agli alimenti segue la normativa di cui alla legge 14/4/1910 n. 639. Anche per i parenti disposti a pagare la retta il Comune richiede, in via cautelativa, una impegnativa scritta (allegato A) al presente regolamento da parte dei parenti tenuti agli alimenti, per potersi rivalere legalmente in caso di mancato adempimento degli obblighi assunti.
10. – Per quanto riguarda i portatori di handicap ed i tossicodipendenti ricoverati in strutture residenziali o diurne a carico dell'Ulss 8, può essere richiesto ai tenuti agli alimenti di concorrere al pagamento della retta.

### ART.16 – SERVIZI SOGGIORNI CLIMATICI

#### Servizio soggiorni climatici per anziani

1. – Il servizio ha lo scopo di consentire ad anziani autosufficienti e non autosufficienti di usufruire di periodi di soggiorno climatico (montagna, mare, laghi, ecc.) durante il periodo di primavera, autunno e estate.
2. – Il servizio suddetto può essere rivolto anche a favore di minori, quale momento integrativo del processo educativo. Di norma detto servizio verrà attuato nel quadro di una politica unitari e interdisciplinare delle attività, coinvolgendo gli organismi delle scuole, sportivi e culturali.



## COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Via Roma, n.1  
36010 Monticello Conte Otto (VI)  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
Pec: [urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it](mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it)  
[www.comune.monticello.vi.it](http://www.comune.monticello.vi.it)

Urp	0444947521
Centralino	0444947511
Demografici	0444947561
Segreteria	0444947525
Ragioneria	0444947532
Urbanistica	0444947575
LLPP	0444947577
Ecologia	0444947579
Fax	0444947510

3. – Il servizio per le vacanze di anziani minori è teso a realizzare e consolidare processi di socializzazione, di riabilitazione fisica e psichica e a creare occasione di svago.
4. – Ogni anno l'iniziativa dovrà essere convenientemente pubblicizzata mediante avvisi pubblici.
5. – L'Amministrazione Comunale fissa annualmente la quota di partecipazione ad ogni soggiorno recuperandola dai partecipanti. Potranno essere erogati contributi a coloro che ne faranno richiesta e rientrano nelle condizioni di assistibilità.
6. – L'Amministrazione Comunale può organizzare il servizio in collaborazione con altri Comuni. In tal caso la normativa di partecipazione e contribuzione viene stabilita di comune accordo.

### ART. 17 SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI PER FAVORIRE LA SOCIALIZZAZIONE

1. – L'Amministrazione Comunale può organizzare direttamente o avvalendosi della collaborazione di terzi iniziative a favore di particolari categorie di persone per rispondere a esigenze di carattere sociale, con l'obiettivo di evitare l'isolamento delle persone e di dare opportuni stimoli alla partecipazione, alla socializzazione, mirando ad una migliore qualità della vita delle varie fasce di popolazione. In tal senso vengono previste gite, feste, cicli di conferenze su problematiche specifiche.
2. – La Giunta Comunale approva annualmente il piano delle iniziative che intende realizzare e stabilisce per ciascuna iniziativa le eventuali quote a carico dei partecipanti.

### ART. - 18 AFFITTO DI ALLOGGI COMUNALI

1. – La assegnazione di alloggi comunali o dallo stesso comune presi in locazione a tale scopo, è disciplinata da apposito regolamento.
2. – Possono essere concesse riduzioni o totali esenzioni dal canone di affitto di alloggi comunali seguendo il seguente schema:

<b>Reddito del nucleo familiare Pari o inferiore al minimo vitale</b>	<b>TOTALE ESENZIONE</b>
<b>Fino a 1,5 volte il minimo vitale</b>	<b>AFFITTO PARI AL 10% DEL REDDITO</b>
<b>Oltre 1,5 volte il minimo vitale</b>	<b>AFFITTO PARI AL 20% DEL REDDITO ENTRO I LIMITI DELL'EQUO CANONE</b>



## COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Via Roma, n.1  
36010 Monticello Conte Otto (VI)  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
Pec: [urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it](mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it)  
[www.comune.monticello.vi.it](http://www.comune.monticello.vi.it)

Urp	0444947521
Centralino	0444947511
Demografici	0444947561
Segreteria	0444947525
Ragioneria	0444947532
Urbanistica	0444947575
LLPP	0444947577
Ecologia	0444947579
Fax	0444947510

3. – In casi particolarmente gravi possono non essere osservati i criteri e le modalità previste dal regolamento di cui al primo comma del presente articolo.

### ART. 19 – CONSEGNA BUONI VIVERI

1. – Nei casi urgenti ed eccezionali, sentito il responsabile dell'ufficio servizi sociali, il Sindaco può disporre con provvedimento scritto la concessione di buoni viveri o di somme di denaro attraverso l'economato, o di altri ausili, a favore di persone fisiche in stato di bisogno, nel limite massimo di un quinto della pensione minima per i lavoratori erogata dall'Inps.
2. – La Giunta Comunale nella prima seduta utile provvederà a liquidare la spesa, anche integrando e dando continuità all'intervento se ne ricorrano le condizioni.

### ART. 20 – ALTRI VANTAGGI ECONOMICI

1. – Il Comune può anticipare somme, con obbligo di restituzione, a favore di persone aventi reddito superiore al minimo vitale che versino in situazioni di contingente necessità e per bisogni di carattere primario e inderogabile.
2. – In casi particolari di gravità psico – sociale, il Comune può anticipare somme per il pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali.
3. – Per favorire la socializzazione e l'inserimento lavorativo di persone bisognose, il Comune stipula convenzioni con enti, istituzioni, cooperative e privati e può assumere ogni spesa necessaria, nel rispetto dell'articolo 12 del presente regolamento. Per casi di rilevante gravità psico – sociale, la Giunta Comunale può non tenere conto della situazione reddituale del nucleo familiare.
4. – In occasioni di calamità naturali il Comune offre ai disastrati aiuti in denaro, viveri, medicinale ed altri beni di prima necessità, per un importo massimo pari all'1% delle proprie spese correnti, anche aderendo ad iniziative umanitarie a carattere nazionale o regionale, e si fa promotore e garante della raccolta degli stessi beni presso la popolazione.

### ART. 21 – INTERVENTI SOCIALI

1. – I contributi economici a favore degli anziani e dei loro familiari sono stabiliti dalla legge 3 marzo 1980, n. 126, e successive modificazioni.
2. – Per l'eliminazione delle barriere architettoniche è disposta l'erogazione dei contributi previsti dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13, modificata con legge 27 febbraio 1989, n. 62.



## COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Via Roma, n.1  
36010 Monticello Conte Otto (VI)  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
Pec: [urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it](mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it)  
[www.comune.monticello.vi.it](http://www.comune.monticello.vi.it)

Urp	0444947521
Centralino	0444947511
Demografici	0444947561
Segreteria	0444947525
Ragioneria	0444947532
Urbanistica	0444947575
LLPP	0444947577
Ecologia	0444947579
Fax	0444947510

3. Gli interventi a favore degli emigrati italiani all'estero, sono regolamentati dalla legge regionale 19 giugno 1984, n. 28, quelli a favore degli immigrati extracomunitari dalla legge regionale 30 gennaio 1991, n. 9, dal decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 1990, n. 39.

### ART. 22 – ASSISTENZA A LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI

1. – Il Comune, sulla base di accordi con apposite organizzazioni od associazioni, può assumere a proprio carico le spese relative alla compilazione delle denunce dei redditi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, stabilendo limiti di reddito personale e familiare entro i quali concedere tale beneficio.
2. – Il contributo per l'erogazione del servizio deve essere erogato come quota pro-capite per singolo avente diritto, indipendentemente dai costi sostenuti dall'organizzazione od associazione incaricata del servizio. Esso è riconosciuto su presentazione di un rendiconto dal quale sia verificabile la corrispondenza tra i cittadini che hanno effettivamente beneficiato del servizio e quelle autorizzati dal comune a riceverlo a titolo gratuito.

## CAPO III – PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA

### ART. 23 – SOVVENZIONI ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE

1. – A tutti i bambini è assicurata la possibilità di frequentare le scuole materne; viene salvaguardata la libera scelta delle famiglie ed è garantito agli utenti un trattamento per quanto possibile omogeneo.
2. – Il Comune riconosce che le scuole materne private svolgono un pubblico servizio, costituendo una ricchezza da tutelare nell'interesse di tutta la comunità, e può stipulare con esse convenzioni.
3. – Le sovvenzioni alle Scuole Materne Private sono erogate come quota pro-capite per alunno frequentante e residente nel Comune. La sovvenzione così determinata non può superare il 20% delle spese per alunno sostenute dal Comune nel precedente anno per il funzionamento della Scuola Materna Statale.
4. – La Scuola Materna Privata, per ottenere la sovvenzione, deve presentare istanza entro il 30 novembre dell'anno precedente, allegando alla stessa:
  - a) bilancio di previsione ed ultimo consuntivo approvato;



## COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Via Roma, n.1  
36010 Monticello Conte Otto (VI)  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
Pec: [urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it](mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it)  
[www.comune.monticello.vi.it](http://www.comune.monticello.vi.it)

Urp	0444947521
Centralino	0444947511
Demografici	0444947561
Segreteria	0444947525
Ragioneria	0444947532
Urbanistica	0444947575
LLPP	0444947577
Ecologia	0444947579
Fax	0444947510

- b) elenco nominativo degli alunni frequentati nell'anno scolastico nel quale viene inoltrata la richiesta;
  - c) relazione illustrativa sull'andamento generale dell'anno scolastico concluso;
5. – Alla prima richiesta di sovvenzione la Scuola Materna deve depositare in Comune il regolamento o lo Statuto della Scuola, quale risultino le modalità organizzative ed in particolare l'istituzione degli organi collegiali di partecipazione alla gestione educativa della scuola, nello spirito del D. P. R. 31 maggio 1974, n. 416.
6. – La richiesta di sovvenzione dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:
- a) che sono osservate, sotto la vigilanza dell'autorità scolastica, le disposizioni che presiedono l'istituzione ed il funzionamento delle Scuole Materne non Statali;
  - b) che sono accettate indistintamente tutte le iscrizioni fino all'esaurimento dei posti disponibili;
  - c) che sono osservate le vigenti norme in materia di inserimento dei bambini portatori di handicap.

### ART. 24 – SERVIZIO DI TRASPORTO

1. – Il Comune può mettere a proprio carico le spese di trasporto degli alunni delle Scuole Materne non Sparali coordinando il servizio con i servizi e le necessità comunali, che in ogni caso hanno la prevalenza, anche se sopraggiunte.
2. – Qualora il servizio di trasporto sia svolto in proprio dalle Scuole Materne potrà essere concesso un contributo straordinario in occasione dell'acquisto del mezzo fino al 60% della spesa prevista, ed un contributo annuale sulle spese di gestione fino al 60% delle stesse.
3. Per usufruire del contributo le tariffe del servizio non potranno essere inferiori a quelle comunali.

### ART. 25 – AUSILI FINANZIARI AGLI ALUNNI

1. – Per facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico e la prosecuzione degli studi da parte degli studenti capaci e meritevoli, il Comune concede sussidi alle famiglie che presentino istanza, di regola entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'acquisto di libri e materiale scolastico e per le spese di mensa e trasporto, secondo le norme previste in materia di assistenza sociale dell'articolo 11 del presente regolamento.
2. – In casi particolarmente bisognevoli di tutela la quota base del reddito minimo vitale viene raddoppiata.



## COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Via Roma, n.1  
36010 Monticello Conte Otto (VI)  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
Pec: [urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it](mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it)  
[www.comune.monticello.vi.it](http://www.comune.monticello.vi.it)

Urp	0444947521
Centralino	0444947511
Demografici	0444947561
Segreteria	0444947525
Ragioneria	0444947532
Urbanistica	0444947575
LLPP	0444947577
Ecologia	0444947579
Fax	0444947510

3. – Se il contributo viene richiesto per la prosecuzione degli studi oltre alla scuola dell'obbligo, dovrà essere allegata alla domanda idonea documentazione atta a dimostrare il profitto scolastico, che dovrà essere almeno sufficiente in tutte le materie di studio.

### ART. 26 – CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PUBBLICHE

1. – Il Comune dispone annualmente la elargizione di contributi o l'acquisto diretto di beni in favore delle Scuole Elementari e Medie Statali e della Direzione Didattica competente per territorio, calcolato come somma pro-capite per alunno frequentante.
2. – La misura del contributo da assegnare per alunno non può superare il 10% della spesa media pro-capite sostenuta nell'anno precedente per il funzionamento delle stesse scuole.
3. – Ai comitati genitori delle scuole elementari e delle scuole medie che svolgano attività a favore degli alunni è attribuito un contributo fino un massimo dell'80% del contributo concesso alle scuole.

### ART. 27 – MENSA E TRASPORTI SCOLASTICI

1. – Il Comune può disporre l'istituzione del servizio di trasporto e di mensa agli alunni delle scuole pubbliche, allargando il servizio trasporto, ai sensi dell'art. 23 del presente regolamento, anche agli alunni delle scuole materne private, con gli stessi criteri e tariffe.
2. – Nel caso in cui per il servizio di trasporto siano stabilite tariffe a carico degli utenti, potrà essere disposta una riduzione della tariffa del 50% per ogni appartenente allo stesso nucleo familiare che usufruisca del servizio e diverso dal primo.
3. – Possono essere applicate ulteriori riduzioni per assenze. A tale scopo la retta mensile è divisa in ventiduesimi. Per ogni assenza continuativa la riduzione sarà di un ventiduesimo per ogni giorno di assenza oltre il quinto del mese. Per ogni assenza non continuativa la riduzione sarà di un ventiduesimo per ogni giorno di assenza oltre il settimo del mese.
4. – I corrispettivi richiesti agli utenti saranno definiti nei programmi dei servizi e dovranno tener conto delle necessità di bilancio e dei vincoli di legge per i servizi a domanda individuale.

### ART. 28 – CORSI PARASCOLASTICI

1. – Il Comune può organizzare corsi di tipo parascolastico, aperti a tutti i cittadini. Le rette di partecipazione poste a carico degli iscritti dovranno coprire almeno le spese sostenute dal Comune per i compensi agli insegnanti, mentre potranno rimanere a carico del Comune stesso le spese generali di riscaldamento, segreteria, uso e pulizia dei locali, ecc.



## COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Via Roma, n.1  
36010 Monticello Conte Otto (VI)  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
Pec: [urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it](mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it)  
[www.comune.monticello.vi.it](http://www.comune.monticello.vi.it)

Urp	0444947521
Centralino	0444947511
Demografici	0444947561
Segreteria	0444947525
Ragioneria	0444947532
Urbanistica	0444947575
LLPP	0444947577
Ecologia	0444947579
Fax	0444947510

### ART. 29 – CENTRI ESTIVI

1. – Il Comune, in collaborazione con le competenti autorità scolastiche, può organizzare Centri Ricreativi Estivi aperti agli alunni delle scuole elementari e medie. Le rette di partecipazione dovranno coprire i costi sostenuti, ad eccezione di quelli relativi al compenso agli insegnanti ed animatori ed all'uso e pulizia dei locali, che potranno rimanere a carico dell'Amministrazione.
2. – Potranno essere erogati contributi ai singoli partecipanti secondo le norme stabilite all'articolo 12 del presente regolamento, su presentazione di specifica domanda almeno una settimana prima dell'inizio delle attività.
3. – Potranno altresì essere erogati contributi a tutti i partecipanti, sottoforma di quota pro-capite, per particolari attività collaterali organizzate dai centri estivi che richiedano il pagamento di ulteriori rette oltre quella di partecipazioni ai centri stessi. Tali attività devono comunque essere comunicate prima dell'inizio dei Centri Estivi.

## CAPO IV – GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E DI ALTRI IMMOBILI COMUNALI

### ART. 30 – DEMANDO AD ALTRI REGOLAMENTI

1. – L'uso, l'assegnazione in concessione ed ogni altro beneficio relativo agli impianti sportivi ed alle palestre di proprietà comunale, sono disciplinati da apposito regolamento.
2. – Sono pure disciplinati da apposito regolamento l'uso e la concessione di altri impianti ed immobili comunali.

## CAPO V – CONTRIBUTI PER ESECUZIONI DI OPERE

### ART. 31 – CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DI STRADE VICINALI



## COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Via Roma, n.1  
36010 Monticello Conte Otto (VI)  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
Pec: [urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it](mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it)  
[www.comune.monticello.vi.it](http://www.comune.monticello.vi.it)

Urp	0444947521
Centralino	0444947511
Demografici	0444947561
Segreteria	0444947525
Ragioneria	0444947532
Urbanistica	0444947575
LLPP	0444947577
Ecologia	0444947579
Fax	0444947510

1. – Il Comune, ai sensi del D. L. Lg. 1 settembre 1918 m. 1446, convertito nella legge 17 aprile 1925 n. 473, contribuisce alla manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito per una somma non superiore al 50% della spesa ritenuta congrua dall'ufficio tecnico.
2. – I lavori, con le prescrizioni ed aggiunte eventualmente apposte sul preventivo, sono eseguiti a cura dei privati frontisti.
3. – Il contributo viene erogato per il 50 % prima dell'inizio dei lavori e, per il restante 50% dopo l'acquisizione del certificato di regolare esecuzione dei lavori previsti che devono, comunque, essere indifferibili.

### ART. 32 – CONTRIBUTI PER L'AMPLIAMENTO DEI SERVIZI

1. – I privati che intendono attuare, ampliare, completare nella loro zona un servizio o un'opera di rilievo pubblico possono ottenere il contributo del Comune nella misura massima del cinquanta per cento del costo dei lavori, purché annualmente non superiori allo zero virgola cinquanta per cento delle spese correnti previste nel bilancio.
2. – Il concorso del Comune interviene solo in presenza di rilevante spesa pro-capite.
3. – Per l'erogazione del contributo si applica l'ultimo comma dell'art. 31.

## CAPO IV – ALTRE PROVVIDENZE

### ART. 33 – CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

1. – Il Comune, in aggiunta alle associazioni nazionali, può aderire ad altre associazioni di enti locali.
2. – I contributi associativi, ordinari e straordinari, deliberati dagli organi statutari, sono corrisposti annualmente entro l'esercizio cui si riferiscono.
3. – Entro il 31 ottobre di ogni anno o comunque nel termine previsto dallo statuto, il Comune può recedere dall'associazione restando escluso dall'obbligo del contributo dell'anno successivo.

### ART. 34 – CONTRIBUTI PER CELEBRAZIONI





## COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Via Roma, n.1  
36010 Monticello Conte Otto (VI)  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
Pec: [urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it](mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it)  
[www.comune.monticello.vi.it](http://www.comune.monticello.vi.it)

Urp	0444947521
Centralino	0444947511
Demografici	0444947561
Segreteria	0444947525
Ragioneria	0444947532
Urbanistica	0444947575
LLPP	0444947577
Ecologia	0444947579
Fax	0444947510

1. – Il Comune concorre alle spese per l'organizzazione di celebrazioni, anniversari e manifestazioni patriottiche, pur se si svolgono fuori dal territorio comunale; può erogare contributi straordinari per il recupero, la costituzione o la ricostruzione di manufatti che rivestano grande importanza storica e che abbiano attinenza con le vicende della comunità locale, anche se posti fuori dal territorio.
2. – I contributi di cui al comma 1 non possono superare annualmente la misura dell'uno per mille delle spese correnti previste dal bilancio.

### **ART. 35 – CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DELLE CHIESE E LE MANIFESTAZIONI RELIGIOSE**

1. – Oltre ai contributi posti a carico del Comune dalla Legge regionale 20 agosto 1987 n. 44, le parrocchie ed altre comunità religiose possono essere ottenere contributi per opere indifferibili di manutenzione e conservazione degli edifici aperti al culto, nella misura massima del tre per mille delle spese correnti previste dal bilancio comunale, da suddividere in proporzione ai relativi costi.
2. – La richiesta deve essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno.
3. – Il Comune interviene a favore dei Comitati promotori di manifestazioni religiose di antica tradizione o di grande richiamo popolare o di particolare rilievo, con contributi che non siano superiori annualmente al dieci per cento del contributo previsto al comma 1 del presente articolo.

### **ART. 36 – PROVVIDENZE PER LE ASSOCIAZIONI E I GRUPPI**

1. – Il Comune sostiene gli enti, le associazioni, i comitati, i gruppi, le cooperative, che operano senza scopo di lucro nel territorio comunale nel campo culturale, ricreativo, sportivo, sociale, socio sanitario, turistico e della promozione delle attività economiche, e dispone la erogazione di provvidenze in loro favore.
2. – Le sovvenzioni annuali costituiscono riconoscimento dell'attività svolta e sono determinate di norma nella misura massima del disavanzo dell'associazione, comitato, gruppo, cooperativa, risultante dal consuntivo dell'anno precedente.
3. – Al fine di mantenere l'associazionismo e rafforzare i vincoli di solidarietà dei gruppi, il Comune può aumentare la misura della sovvenzione annuale ad alcuni raggruppamenti locali particolarmente deboli finanziariamente e che svolgono attività limitata ai proprio associati e coprirne i disavanzi fino all'ottanta per cento delle spese complessive: può anche assumere direttamente specifiche loro spese, se riconosce il rilievo culturale o sociale, e concedere in comodato i beni acquistati.
4. – Il Comune può anche erogare benefici ad enti, associazioni, gruppi, cooperative a carattere nazionale, provinciale o comprensoriale, operanti nel campo socio-sanitario.



## COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Via Roma, n.1  
36010 Monticello Conte Otto (VI)  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
Pec: [urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it](mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it)  
[www.comune.monticello.vi.it](http://www.comune.monticello.vi.it)

Urp	0444947521
Centralino	0444947511
Demografici	0444947561
Segreteria	0444947525
Ragioneria	0444947532
Urbanistica	0444947575
LLPP	0444947577
Ecologia	0444947579
Fax	0444947510

5. – I fondi di bilancio per i benefici di cui ai commi 2, 3 e 4 non possono superare annualmente il due per cento delle spese correnti.
6. – Qualora vengano svolte attività di volontariato, soprattutto in campo ecologico o di recupero di manufatti storici che si risolvano a vantaggio concreto degli interessi del Comune, vengono assegnati contributi che, a prescindere dalla situazione economico-finanziaria dell'associazione o del gruppo agente, possono arrivare fino al massimo del sessanta per cento dell'eventuale costo che sarebbe stato affrontato dal Comune per raggiungere lo stesso risultato, fatte salve le disposizioni del successivo articolo 37; l'attività deve essere concordata preventivamente e l'erogazione del contributo è effettuata a risultato raggiunto.
7. – Il Comune autorizza l'allacciamento temporaneo forfettizzato delle luminarie attivate da associazioni o gruppi privati per le festività natalizie o per altre circostanze, sostenendo le spese di consumo dell'energia elettrica.
8. – A favore delle associazioni e dei gruppi il Sindaco può mettere a disposizione gratuita per brevissimi periodi strutture comunali, aree, beni od anche il personale occorrente, quando l'attività da svolgere sia a rilievo sociale o di pubblico interesse.
9. – Alle associazioni che versino in situazione di contingente necessità può essere concesso il vantaggio economico previsto dall'articolo 18, comma 1.

### ART. 37 – CONTRIBUTI PER RACCOLTE DIFFERENZIATE

1. – Il Comune può concedere contributi ad enti ed associazioni pubbliche e private che effettuano attività di raccolta differenziata di carta, ferro, metallo o altri materiali riciclabili.
2. – I contributi sono concessi a fronte della stipula di convenzioni nelle quali devono essere previsti termini e modalità delle raccolte. Nelle convenzioni deve essere altresì indicato l'importo dei contributi, espresso in lire per chilogrammo di materiale raccolto. Le quantità raccolte devono essere documentate.
3. – Nel caso di più convenzioni con enti od associazioni diverse, non possono essere stabiliti, in una singola convenzione, importi per chilogrammi di uno stesso materiale diverso da quelli stabiliti in altre convenzioni.
4. – Se dalla vendita del materiale raccolto l'ente od associazione percepisce un corrispettivo, tale corrispettivo viene detratto dall'ammontare del contributo spettante, fino al completo azzeramento del contributo stesso. In deroga a tale disposizione, la convenzione può stabilire il mantenimento del contributo fino ad un massimo del 30 per cento di quanto stabilito.
5. – I contributi, nel caso di raccolte periodiche, sono erogati entro quarantacinque giorni dalla presentazione della documentazione relativa alla raccolta effettuata.



## COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Via Roma, n.1  
36010 Monticello Conte Otto (VI)  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
Pec: [urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it](mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it)  
[www.comune.monticello.vi.it](http://www.comune.monticello.vi.it)

Urp	0444947521
Centralino	0444947511
Demografici	0444947561
Segreteria	0444947525
Ragioneria	0444947532
Urbanistica	0444947575
LLPP	0444947577
Ecologia	0444947579
Fax	0444947510

6. – L'importo del contributo per chilogrammo di materiale raccolto non può comunque superare il costo sostenuto dal Comune per la raccolta e lo smaltimento di un chilogrammo di rifiuti solidi urbani.

### ART. 38 – PROVVIDENZE PER CALAMITA' NATURALI

1. – In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazione e comitati legalmente riconosciuti come operanti nel settore della cooperazione nazionale e internazionale per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o da altri eventi eccezionali, in condizioni economiche di estrema povertà andando a concorrere ad iniziative di interesse generale \_\_\_\_\_ quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'Ente è preposto.
2. – La concessione di tali contributi non può superare annualmente il quattro per mille delle spese correnti del Comune.

### ART. 39 – PUBBLICITA' DELLE INIZIATIVE E PATROCINIO DI MANIFESTAZIONI

1. – Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengano realizzate con il concorso del Comune.
2. – Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazione, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
3. – Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale.
4. – La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
5. – Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

### ART. 40 – CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPECIFICHE



## COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Via Roma, n.1  
36010 Monticello Conte Otto (VI)  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
Pec: [urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it](mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it)  
[www.comune.monticello.vi.it](http://www.comune.monticello.vi.it)

Urp	0444947521
Centralino	0444947511
Demografici	0444947561
Segreteria	0444947525
Ragioneria	0444947532
Urbanistica	0444947575
LLPP	0444947577
Ecologia	0444947579
Fax	0444947510

1. – Il Comune può contribuire alle manifestazioni artistiche, culturali, ricreative, sportive e turistiche, le fiere e le mostre, ed eroga agli enti, istituzioni, comitati, associazioni e privati organizzatori contribuiti che possono anche coprire ogni spesa prevista, a seconda dell'importanza, dei destinatari e del rilievo tradizionale dell'iniziativa, fino ad un massimo dell'uno virgola cinquanta per cento delle spese correnti del bilancio.
2. – L'Amministrazione comunale può attribuire alle varie iniziative anche fornendo manifesti, locandine, depliant, stampati ed altro materiale tipografico e di cancelleria.
3. – Viene data precedenza, nell'ordine, alle iniziative preferibilmente a carattere sovracomunale di riconosciuta tradizione, a quelle culturali ed artistiche e a quelle sportive.

### ART. 41 – CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELLA ATTIVITA' TURISTICA

1. – Il Comune sostiene ogni iniziativa per lo sviluppo della attività turistica e concorre alle spese di funzionamento di istituzioni turistiche presenti nel territorio: il contributo non può superare l'uno per mille dell'uno delle spese correnti previste nel bilancio.

### ART. 42 – CONTRIBUTI PER ATTIVITA' IN CAMPO ECONOMICO

1. – Per incoraggiare la cooperazione, gli investimenti produttivi, l'occupazione ed il benessere sociale nel proprio territorio, il Comune attribuisce contributi a favore delle cooperative ed altre istituzioni operanti nel campo economico, sino ad un massimo dell'uno per mille delle spese correnti previste nel bilancio.

### ART. 43 – CONTRIBUTI A SEGUITO DI CONVENZIONI

1. – Sono corrisposti contributi a fronte di convenzioni volte ad una maggiore utilizzazione o migliore funzionalità di strutture non comunali di rilievo pubblico, qualora esse risultino accessibili alla collettività e svolgano una funzione di supplenza o di integrazione degli impianti del Comune.
2. – Anche per l'erogazione di contributi finalizzati alla realizzazione di iniziative che abbiano carattere di continuità occorre stipulare una preventiva convenzione.
3. – La convenzione fissa i rapporti e gli obblighi tra gli enti, le associazioni ed il Comune e determina la misura del contributo, che dovrà essere adeguato al costo ed al valore della iniziativa ed al suo effettivo riscontro in termini di godimento da parte della collettività

### ART. 44 – VANTAGGI ECONOMICI DA SPESE DI RAPPRESENTANZA



## COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Via Roma, n.1  
36010 Monticello Conte Otto (VI)  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
Pec: [urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it](mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it)  
[www.comune.monticello.vi.it](http://www.comune.monticello.vi.it)

Urp	0444947521
Centralino	0444947511
Demografici	0444947561
Segreteria	0444947525
Ragioneria	0444947532
Urbanistica	0444947575
LLPP	0444947577
Ecologia	0444947579
Fax	0444947510

1. – Per mantenere e rafforzare il proprio prestigio, il Comune assume spese per l'acquisto di beni e servizi, volti a creare a terzi vantaggi economici di modesta entità quali:
  - a. omaggi, pranzi, servizi di trasporto con proprio automezzi per ospiti di chiara fama o rappresentanti di enti o uffici pubblici;
  - b. servizi di ristoro, in occasione di particolari avvenimenti o ricorrenze;
  - c. premi (coppe, medaglie, libri) per manifestazioni sportive o altri avvenimenti, o per il riconoscimento di meriti derivanti da un servizio comune svolto nella comunità;
  - d. ogni altra piccola utilità
2. – Le spese annue di rappresentanza non possono essere superiori al quattro per mille delle spese correnti complessive previste in bilancio.

### CAPO VII – MODALITA'

#### ART. 45 – DOCUMENTAZIONE PERI SERVIZI SOCIALI

1. – Per ottenere le provvidenze di assistenza sociale occorre presentare la seguente documentazione:
  - a. domanda sottoscritta dall'interessato, conforme al modello predisposto dal Comune;
  - b. ultima dichiarazione dei redditi dei componenti del nucleo familiare;
  - c. ultime buste paghe;
  - d. libretti di pensione;
  - e. ricevute del pagamento del canone di locazione;
  - f. cartellini rosa dei disoccupati.
2. – Il Comune può di volta in volta chiedere altri documenti che ritenga necessari.
3. – Per essere ammessi ai sussidi per casi straordinari il richiedente deve comunque presentare i documenti e le certificazioni comprovanti il bisogno.
4. – La documentazione prodotta può essere integrata da accertamenti effettuati dall'ufficio servizi sociali e il comando dei vigili urbani. Gli accertamenti possono riguardare:
  - a. ricerche catastali sulle proprietà dei componenti del nucleo familiare del richiedente;
  - b. ricerche presso enti e uffici pubblici (INPS, Prefettura, ULS);
  - c. accertamenti presso l'abitazione per la valutazione del tenore di vita della famiglia del richiedente.



## COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Via Roma, n.1  
36010 Monticello Conte Otto (VI)  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
Pec: [urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it](mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it)  
[www.comune.monticello.vi.it](http://www.comune.monticello.vi.it)

Urp	0444947521
Centralino	0444947511
Demografici	0444947561
Segreteria	0444947525
Ragioneria	0444947532
Urbanistica	0444947575
LLPP	0444947577
Ecologia	0444947579
Fax	0444947510

5. – I documenti devono essere esibiti in originale all'ufficio, che ne conserverà copia agli atti restituendo gli originali stessi.

### ART. 46 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER GLI ALTRI BENEFICI

1. – Le domande per la concessione dei contributi finalizzati alla effettuazione dell'attività ordinaria annuale di associazioni, enti e comitati, vanno presentate entro il 31 marzo dell'anno cui si riferisce il contributo.
2. – Eventuali domande tardive possono essere accolte solo se esiste la disponibilità finanziaria nei relativi capitoli di bilancio.
3. – Le domande finalizzate alla concessione di contributi per iniziative specifiche, vanno presentate almeno un mese prima della data di effettuazione della manifestazione.

### ART. 47 – CONTENUTO DELLE DOMANDE

1. – Le istanze per la concessione di contributi diversi da quelli previsti al capo II del presente regolamento devono contenere la indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è finalizzato.
2. – Il sottoscrittore che agisca in nome di un ente, associazione o gruppo deve indicare l'incarico rivestito, assumersi tutta la responsabilità del caso e impegnarsi a comunicare ogni variazione nella rappresentanza dell'Ente.

### ART. 48 – ALLEGATI ALLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ANNUALE

1. – Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo del Comune, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.
2. – Entro due mesi della conclusione della manifestazione deve essere presentato al Comune un dettagliato rendiconto della stessa. L'erogazione del contributo avviene entro i 45 giorni successivi alla presentazione di tale rendiconto.



## COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Via Roma, n.1  
36010 Monticello Conte Otto (VI)  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
Pec: [urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it](mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it)  
[www.comune.monticello.vi.it](http://www.comune.monticello.vi.it)

Urp	0444947521
Centralino	0444947511
Demografici	0444947561
Segreteria	0444947525
Ragioneria	0444947532
Urbanistica	0444947575
LLPP	0444947577
Ecologia	0444947579
Fax	0444947510

3. – Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dallo apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso Comune o da altri enti pubblici o privati.

### ART. 50 – RESPONSABILITA' DEL COMUNE

1. – Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazione professionali e qualsiasi altra prestazione.
2. – Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati del Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune, il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitano di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
3. – La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

### ART. 51 – ISTRUTTORIA

1. – L'istruttoria viene eseguita dall'ufficio competente per il settore d'intervento, che predispone la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della giunta comunale.
2. – Dalla proposta di deliberazione deve risultare espressamente che sono stati osservati i criteri le modalità stabilite dal presente regolamento.
3. – Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta Comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.



## COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Via Roma, n.1  
36010 Monticello Conte Otto (VI)  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
Pec: [urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it](mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it)  
[www.comune.monticello.vi.it](http://www.comune.monticello.vi.it)

Urp	0444947521
Centralino	0444947511
Demografici	0444947561
Segreteria	0444947525
Ragioneria	0444947532
Urbanistica	0444947575
LLPP	0444947577
Ecologia	0444947579
Fax	0444947510

### CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### ART. 52 – NORME FINALI

1. – Qualsiasi forma di intervento economico da parte del Comune per ragioni di solidarietà sociale, di sostegno, di incentivo, non espressamente prevista dal presente regolamento, deve essere ricondotta allo stesso, anche per interpretazione estensiva o per analogia, oppure deve essere disciplinata da un provvedimento a carattere generale.
2. – Le agevolazioni a favore degli utenti dei servizi pubblici, ivi compresi quelli a domanda individuale, sono regolate dai relativi provvedimenti tariffari; la contribuzione deve rispettare in qualsiasi modo i vincoli legislativi o regolamentari previsti per tali servizi.
3. – Ottenere agevolazioni, esenzioni, riduzioni tributarie e tariffarie nei limiti riconosciuti dalla legge o dai regolamenti è un diritto.
4. – Non sussiste alcun diritto ad ottenere le sovvenzioni, i sussidi, gli ausili finanziari, i contributi ed i vantaggi di qualunque genere previsti dal presente regolamento.
5. – L'ammontare delle provvidenze, a prescindere dalle misure determinate dal presente regolamento, è comunque subordinato alla disponibilità dei rispettivi fondi di bilancio; qualora i fondi, anche modificati nel corso dell'esercizio, siano insufficienti ad accogliere tutte le richieste, si fa luogo ad una riduzione proporzionale dei benefici, fatti salvi quelli già concessi ed i criteri di precedenza eventualmente stabiliti dal presente regolamento. La Giunta Comunale predispone ogni anno una relazione riepilogativa dei provvedimenti che sono stati adottati in attuazione del presente regolamento e la allega al rendiconto.

#### ART. 53 – SPOSTAMENTO DEI TERMINI

1. – Per i contributi da erogare per l'anno 1991 i termini di presentazione delle domande, ove già non siano posteriori, sono prorogati al 31 ottobre 1991.

#### ART. 54 – SOSTITUZIONE DI ATTI E REGOLAMENTI

1. – Il presente regolamento sostituisce i regolamenti comunali vigenti o altri atti che comunque disciplinano i benefici qui previsti, ed in particolare, il regolamento per la concessione del minimo vitale





## COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Via Roma, n.1  
36010 Monticello Conte Otto (VI)  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
Pec: [urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it](mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it)  
[www.comune.monticello.vi.it](http://www.comune.monticello.vi.it)

Urp	0444947521
Centralino	0444947511
Demografici	0444947561
Segreteria	0444947525
Ragioneria	0444947532
Urbanistica	0444947575
LLPP	0444947577
Ecologia	0444947579
Fax	0444947510

approvato con delibera n. 49 del 10.8.1988 ed il regolamento per la concessione di contributi approvato con delibera n. 209 del 18.12.1990, n.30 del 16.4.1991, n. 41 del 16.4.1991.